

dello Ente, tendente ad ottenere dall'Istituto anche una congrua riduzione del saggio d'interesse del mutuo, fissato nel contratto originario nella misura del 7%, ritenuto eccessivamente gravoso.

All'invito dell'Istituto, affinché si procedesse a regolarizzare la sistemazione come sopra deliberata, salvo ad esaminare successivamente la richiesta di riduzione del saggio d'interesse, l'Ente mutualitario ha risposto rievinsistente perché il nuovo contratto fosse completo e definitivo anche a tale riguardo.

In questo stato di cose l'Istituto sarebbe costretto a riprendere gli atti contro l'Istituto Di. tenomo per le Case Popolari di Caserta, a meno che non si ritenesse di aderire alla richiesta riduzione del saggio d'interesse.

Quanto sopra il Direttore Generale sottopone al Consiglio per le decisioni di sua competenza e perché, in caso di accoglimento della richiesta suddetta, voglia stabilire in qual misura il tasso d'interesse originario del 7% possa essere ridotto, nonché la data di decorrenza della riduzione stessa: - se cioè essa debba riportarsi alla data di chiusura dei conti ai fini della sistemazione (31 dicembre 1934) o se debba invece essere applicata dal giorno in cui il contratto di sistemazione sarà stipulato.